

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 216 DEL 24 MAGGIO 2013

### CONVENZIONE

#### TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**, Partita IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale Prof. Giovanni Persico, domiciliato per la carica alla Via Sergio Pansini, n. 5 - 80131 Napoli

#### E

**LA CASA DI CURA VILLA DEL SOLE S.p.A.**, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, Partita IVA 00271730632, legalmente rappresentata nella persona del liquidatore dott. Amedeo Stangherlin, domiciliato per la carica presso la Casa di Cura sita in Napoli, Via Manzoni 15 – Napoli

#### PREMESSO

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico e operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e della compatibilità con i propri fini istituzionali,

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Art. 1** – La Casa di Cura, dotata di sola frigoemoteca per le necessità dei reparti e/o ambulatori, è affidata, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale, al DAI di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, di seguito denominato DAIMT AOU.

La responsabilità della gestione della frigoemoteca è affidata al Direttore Sanitario della sede di ricovero.

**Art. 2** – Il DAIMT AOU si impegna a fornire agli Assistiti della Casa di Cura, dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

- a) unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego omologhe ed autologhe;
- b) unità di emocomponenti di aferesi.

**Art. 3** – Il DAIMT AOU si impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della Casa di Cura ai propri pazienti:

- a) determinazione del gruppo sanguigno ABO, sistema RH e altri sistemi necessari;
- b) ricerca ed identificazione di anticorpi irregolari;
- c) esami di immunoematologia;

d) esami di patologia clinica di propria competenza.

**Art. 4** – Il DAIMT AOU si impegna, inoltre, con l'utilizzazione del proprio personale medico di ruolo, secondo le modalità da concordare con la Direzione Sanitaria della Casa di Cura, a fornire ai pazienti della stessa, le seguenti attività di medicina trasfusionale:

a) consulenza di medicina trasfusionale;

b) servizio di aferesi terapeutica;

c) procedura di autotrasfusione.

**Art. 5** – Richiesta di sangue –

Le richieste di sangue, emocomponenti o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche.

Salvo i casi di effettiva e attuale urgenza le richieste dovranno pervenire al DAIMT AOU entro le ore 10,00 di ciascun giorno feriale e, comunque, non più tardi delle ore 12.00.

Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenute da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoferesi e di consulenza trasfusionale, deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.

Il DAIMT AOU si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 10.00 del giorno successivo.

**Art. 6** – Richieste Trasfusionali urgentissime –

In caso di particolare necessità, ove il medico non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre le generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.

La richiesta dovrà specificare chiaramente gruppo AB0 ed Rh del ricevente, se noti; qualora non lo siano questo dovrà risultare nella richiesta stessa.

Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30 minuti dal momento dell'arrivo presso il Servizio AOU delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilità con procedura d'urgenza.

Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti il medico richiedente della Casa di Cura darà un preavviso telefonico al DAIMT AOU definendo la disponibilità di tempo ed il grado d'urgenza della stessa.

**Art. 7** – Modalità di assegnazione e restituzione –

Salvo i casi d'urgenza, di cui al precedente articolo, per cui il DAIMT AOU metterà a disposizione della Casa di Cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5 dovranno pervenire al DAIMT AOU mediante un collegamento giornaliero entro le ore 10.00 di ciascun giorno feriale e, comunque, non oltre le ore 12.00.

Il DAIMT AOU si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore 10.00 del giorno successivo.

Il Medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.

**Art. 8** – A cura dei Medici della Casa di Cura e, comunque, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.

**Art. 9** – Il Medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.

La casa di Cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nei riceventi. Il responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione e ad una provetta con il sangue del paziente.

**Art. 10** – Frigoemoteche e registrazioni –

La Casa di Cura si impegna a fornire ai propri reparti che necessitino sistematicamente di unità di sangue e/o emocomponenti da trasfondere, apposite frigoemoteche, conformi alle disposizioni di legge, separate per la conservazione di sangue omologo o di quello autologo, che consentano la conservazione idonea di ciascun emocomponente in attesa che venga trasfuso e delle quali cura manutenzione, riparazioni e relative termoregistrazioni. In tali frigoemoteche sarà mantenuta a cura del DAIMT AOU, secondo le indicazioni del responsabile, una scorta di sangue adeguata ai livelli di attività della Casa di Cura. Dette frigoemoteche saranno poste sotto il controllo del Direttore sanitario della Casa di Cura, o di un medico suo delegato, che ne

assumerà la responsabilità sia per la corretta conservazione del sangue e componenti, che per quanto attiene all'utilizzo di questi o alla loro tempestiva restituzione. Il responsabile della frigoemoteca curerà anche la corretta tenuta di un registro di "carico e scarico". Tale registro deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:

- data ed ora di carico in frigoemoteca;
- numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;
- numero di unità trasfusionali;
- tipi di emocomponenti (emazia, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco e congelato, concentrati di piastrine, concentrati leucocitari, altro);
- data di scadenza dell'unità trasfusionale;
- nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;
- data ed ora di uscita delle unità assegnate;
- firma di chi ritira le unità assegnate;
- numero e identificazione delle unità di emazia di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;
- data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;
- data, ora e numero di bolla di accompagnamento o ad altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.

Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.

**Art. 11 - Approvvigionamento e trasporto –**

La Casa di Cura si impegna a non ricevere sangue ed emocomponenti da fornitori diversi dal DAIMT AOU indicato nella presente convenzione. Eventuali unità di sangue ed emocomponenti da ricevere a qualsiasi titolo potranno essere recapitati direttamente dal Servizio o dal Centro Trasfusionale diverso da quello convenzionato e previa esplicita autorizzazione di quest'ultimo. Qualora il Servizio AOU convenzionato sia momentaneamente non in grado di sopperire alle necessità trasfusionali della Casa di Cura deve esso stesso richiedere supporto al centro regionale di coordinamento e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale pubblica, rimanendo tuttavia responsabile della prestazione.

Il trasporto del sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della casa di Cura che ne curerà le modalità, conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sarà effettuato, di norma, da personale della casa di Cura.

**Art. 12 -** L'AOU Federico II fatturerà mensilmente alla Casa di Cura:

- a) le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione; le unità di emocomponenti restituite e riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo dell'unità fissato con decreto ministeriale;
- b) le determinazioni gruppo ematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità e di patologia clinica di competenza, la produzione e la conservazione degli emocomponenti, secondo il tariffario regionale o, temporaneamente, in assenza di questo, di quello adottato dalla regione Campania – Allegato A;
- c) per le consulenze di medicina trasfusionale, plasma exchange, procedure di aferesi, ecc. si concorda che la Casa di Cura verserà € 1.000,00=(MILLE) mensili, usufruendo dell'attività di consulenza dell'equipe composta dai Dirigenti medici del DAIMT, coordinati dal Responsabile del Servizio.  
La Casa di Cura attesterà mensilmente le prestazioni di consulenza ricevute nello stesso periodo. Il Responsabile del DAIMT AOU attesterà che l'attività di consulenza è stata espletata nei limiti e con le modalità contemplate dall'art. 5 D.M. Sanità 31/07/1997 e s.m.i.
- d) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura produttiva della prestazione pari al 20% del fatturato complessivo;
- e) un supplemento di €10,00 per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirata con procedura d'urgenza.

La Casa di Cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'AOU Federico II entro 60 giorni dalla data di emissione a mezzo versamento Agenzia San Paolo-Banco di Napoli, Via S. Pansini 5, 80131 Napoli – Istituto Cassiere dell'A.O.U. Federico II.

Per eventuali ritardi verranno gli interessi legali di mora.

**Art. 13 -** La presente Convenzione, redatta conformemente ai dettami della normativa sull'attività libero professionale, decorre dal 01 gennaio 2013 e verrà a scadere alla fine dell'anno solare (31 Dicembre 2013); dopo tale periodo la stessa potrà essere rinnovata di anno in anno solo a seguito di specifica e formale

richiesta inoltrata dalla Casa di Cura, alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell'A.O.U.

Federico II.

Eventuale risoluzione anticipata da una delle parti dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R.

**Art. 14** - Le parti contraenti si riservano la facoltà, per effetto di disposizioni normative statuali o regionali che dovessero intervenire in materia o per comune volontà, di poter modificare la presente convenzione.

**Art. 15** – L'atto di Convenzione sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a spese del richiedente che le assume.

**Art. 16** – Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli,

Per L'A.O.U. Federico II

Per la Casa di Cura Villa del Sole.

Il Direttore Generale

Il Liquidatore

F.to Giovanni Persico

F.to Amedeo Stangherlin